Ministero della Giustizia

Tribunale di Sorveglianza di Palermo

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ'
Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

E

L'UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA SICILIA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo
e
il Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sicilia

al fine di garantire, con le modalità più efficaci, il diritto dei condannati all'accesso alle misure alternative alla detenzione;

ritenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di procedure concordate per ciò che attiene i rispettivi mandati istituzionali;

considerando opportuno ottimizzare le risorse disponibili degli Uffici interessati;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Per la collaborazione tra il tribunale di sorveglianza e relativi uffici di sorveglianza del distretto e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di Palermo, Agrigento e Trapani (UEPE):

1. per pene da espiare superiori ai 18 mesi, il tribunale di sorveglianza farà richiesta dell'indagine socio-familiare all'UEPE **6 mesi** prima della data prevista per l'udienza;

2. l'indagine socio-familiare e la relativa relazione dell'UEPE saranno centrate sulle aree relative alla condizione attuale e alle prospettive di reinserimento, con particolare riferimento all'atteggiamento nei confronti del reato, ai fattori di rischio di recidiva, agli impegni della persona condannata, all'attività riparativa, ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali;

3. per pene da espiare non superiori ai 18 mesi, in cui si applica il procedimento semplificato ex art. 678, comma 1-ter c.p.p., il tribunale di sorveglianza farà richiesta dell'indagine socio-familiare all'UEPE almeno **6 mesi** prima della data prevista per l'udienza;

4. nei casi di cui al punto 3, salvo situazioni particolari, la relazione dell'UEPE sarà centrata sulle aree relative alla condizione attuale ed alle prospettive di reinserimento del soggetto utili per la valutazione della richiesta presentata dal libero sospeso;

5. per pene da espiare non superiore ai 3 mesi, salvo diversa valutazione, la magistratura non farà richiesta dell'indagine socio familiare all'UEPE, rinviando gli eventuali ed opportuni interventi di servizio sociale in sede di esecuzione della misura concessa;

6. l'UEPE in ogni caso invierà la relazione al tribunale di sorveglianza almeno **sette giorni** prima dell'udienza, esclusivamente per posta certificata;

7. le richieste di indagine socio-familiare da parte del tribunale di sorveglianza saranno trasmesse corredate da: eventuali recapiti telefonici sia dell'interessato sia del difensore, domicilio aggiornato del richiedente, riferimenti dell'ordine di esecuzione e segnalazione di eventuale attività lavorativa e/o di programma Ser.T., DSM. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti, agli UEPE del distretto è consentito l'accesso al programma SIES/SIUS;

8. nel decreto di fissazione dell'udienza il condannato, se libero, sarà onerato di presentarsi all'UEPE il più presto possibile e, comunque, non oltre dieci giorni dalla notifica del decreto. Al fine di agevolare l'utenza afferente all'UEPE di Palermo, nel decreto potrà essere indicato l'indirizzo web del sito dell'UEPE attraverso cui prenotare l'eventuale accesso al servizio. Nel caso di procedimento semplificato ex art. 678, comma 1-ter c.p.p. sarà invece cura dell'UEPE procedere alla convocazione dell'interessato;

9. i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10 c.p.p. saranno già autorizzati in sede di decreto di fissazione udienza a presentarsi all'UEPE, territorialmente competente, liberi e senza scorta, al fine di assicurare la partecipazione all'indagine sociale, fino al completamento degli interventi di competenza dell'UEPE;

10. nelle indagini su soggetti con pena superiore ai 18 mesi l'UEPE produrrà la relazione su modello dipartimentale e nelle valutazioni indicherà l'ipotesi progettuale, indicando le necessità della persona condannata, relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia, familiari), accertate durante la fase d'indagine socio-familiare, di cui il tribunale di sorveglianza terrà conto nella formulazione delle prescrizioni, al fine di contenere la presentazione di istanze di modifica subito dopo la firma del verbale di sottoposizione all'affidamento;

11. fatte salve situazioni meritevoli di diversa considerazione, l'ambito territoriale di spostamento dell'affidato sarà provinciale; in ordinanza sarà inserita anche l'eventuale autorizzazione al prolungamento dell'orario di rientro presso l'abitazione nel periodo estivo; sarà indicata eventuale delega al direttore dell'UEPE ad autorizzare deroghe temporanee limitatamente a spostamenti nell'ambito del territorio regionale e/o ampliamenti di orario nell'arco della giornata, per comprovate e documentate esigenze di salute, lavoro, studio, giustizia, famiglia e disbrigo pratiche, ritenute opportune per le finalità trattamentali, con onere di darne tempestiva comunicazione al magistrato di sorveglianza;

12. le prescrizioni riparative o anche risarcitorie non potranno imporre un contatto con la vittima o affidarlo all'iniziativa del condannato; tali attività avverranno all'interno di programmi riparativi individuali, di gruppo e di comunità, che ciascun UEPE predisporrà, secondo le linee di indirizzo sulla materia del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, e con l'apporto, laddove presenti e necessari, di mediatori penali;

13. le ordinanze di concessione dell'affidamento al servizio sociale conterranno la prescrizione di presentarsi presso l'UEPE entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza per la sottoscrizione e l'accettazione delle prescrizioni, con l'indicazione dell'indirizzo e del numero telefonico dell'ufficio;

14. qualora il condannato non si presenti all'UEPE per la sottoscrizione del verbale di affidamento entro tre mesi dalla notifica dell'ordinanza concessiva della misura alternativa, l'UEPE provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria interessata per gli interventi di competenza;

15. in caso di domicilio diverso da quello indicato, qualora lo stesso ricada nel territorio della medesima provincia, l'UEPE procederà alla sottoscrizione del verbale di affidamento acquisendo contestualmente istanza di variazione del domicilio da inviare, tempestivamente, al magistrato di sorveglianza per le valutazioni di competenza;

16. in caso di variazioni nell'ambito dell'attività lavorativa indicata all'inizio del procedimento e specificata nell'ordinanza di concessione dell'affidamento, l'UEPE:

- ove il soggetto presenti idonea documentazione lavorativa (contratto di lavoro, busta paga, ecc.), procederà alla sottoscrizione del verbale di sottoposizione acquisendo contestualmente istanza di variazione dell'attività da inviare, tempestivamente, al magistrato di sorveglianza per le valutazioni di competenza. Nelle more di detta variazione l'affidato espleterà la nuova attività lavorativa al fine di provvedere alle proprie esigenze di vita, qualora trattasi di attività che non comporti altre modifiche in ordine al dettato prescrittivo;

- ove il soggetto non disponga più dell'attività lavorativa prevista in ordinanza, procederà alla sottoscrizione del verbale di sottoposizione informando il magistrato di sorveglianza per le opportune valutazioni;

17. nei casi di detenzione domiciliare concessa ai sensi della L. 199/2010 e successive modifiche, le relazioni trimestrali saranno inviate dall'UEPE solo qualora vi siano elementi significativi da comunicare;

18. il direttore dell'UEPE, nei casi previsti dall'art. 47, comma 8 O.P. autorizzerà la deroga temporanea delle prescrizioni per esigenze improvvise ed urgenti dando immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e alle FF.OO;

Dovranno intendersi quali deroghe temporanee quelle che modificano le prescrizioni in relazione ad una singola occasione, che non diano luogo a modifiche sostanziali delle prescrizioni, limitatamente a spostamenti nell'ambito del territorio regionale e/o ampliamenti di orario nell'arco della giornata, per esigenze di salute, proprie o dei componenti del nucleo familiare d'origine o acquisito, esigenze di studio o lavoro di carattere straordinario, esigenze personali di giustizia, esigenze legate ad eventi luttuosi che abbiano colpito un familiare, esigenze di disbrigo pratiche burocratiche ritenute opportune per le finalità trattamentali. Le medesime devono ritenersi urgenti tutte le volte in cui il lasso di tempo intercorrente tra l'insorgenza della necessità ed il suo soddisfacimento sia inferiore ai 7 giorni;

19. tutte le altre istanze di deroga o modifica delle prescrizioni verranno inoltrate dall'UEPE con almeno 10 giorni di anticipo, con parere rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sull'esecuzione della misura;

20. nell'affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata da parte dell'affidato, salvo le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l'invio di informativa al magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell'affidato avranno validità di aggiornamento; il provvedimento in tema di liberazione anticipata sarà trasmesso anche

all'UEPE;

21. le istanze presentate dal condannato che ha in corso un programma terapeutico residenziale, potranno essere inviate direttamente dalla comunità terapeutica al magistrato di sorveglianza e per conoscenza all'UEPE;

22. le richieste di chiarimenti da parte del Magistrato di Sorveglianza, riferite a fatti rilevanti sulla misura in esecuzione e/o segnalazioni da parte delle FF.OO, conterranno l'indicazione degli aspetti inerenti la competenza specifica dell'UEPE, sui quali indirizzare l'approfondimento;

23. le istanze dei detenuti domiciliari, quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto e/o con servizi territoriali, dovranno essere trasmesse dall'interessato direttamente o tramite le FF.OO. All'UEPE verrà richiesto un contributo relativo agli interventi di sostegno posti in essere, solo laddove il magistrato di sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione;

24. nelle prescrizioni dell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare verrà prevista l'autorizzazione al condannato a presentarsi all'UEPE se convocato dagli operatori incaricati del trattamento;

25. nelle prescrizioni delle ordinanze relative agli affidati inseriti in Comunità terapeutica, per i detenuti domiciliari e i liberi vigilati ospiti presso Comunità alloggio o presso Comunità terapeutiche assistite, sarà prevista la possibilità di allontanarsi dalla sede, accompagnati dagli operatori, per aderire al progetto riabilitativo insito nelle finalità della Comunità previa comunicazione alle FF.OO.;

26. per la valutazione sulla concessione della liberazione anticipata ai detenuti domiciliari, la richiesta all'UEPE della relazione comportamentale sull'andamento della misura avverrà solo nei casi in cui il condannato è stato coinvolto in un progetto trattamentale;

27. l'ufficio di sorveglianza inoltrerà all'UEPE le richieste di indagine per l'applicazione delle misure di sicurezza, corredandole della relativa documentazione giuridica, almeno tre mesi prima dell'udienza e con le stesse modalità previste al punto 7; in caso di soggetti con patologie psichiatriche, sarà fornita ogni altra indicazione utile al reperimento dell'interessato e degli altri attori coinvolti (comunità, amministratore di sostegno, servizi sanitari ed altro);

28. l'UEPE non sarà coinvolto nella gestione della libertà controllata, salvo nei casi che richiedano interventi specifici.

Il presente protocollo ha la durata di due anni. Gli Uffici interessati si impegnano ad effettuare incontri periodici per il monitoraggio, al fine di ottimizzare la collaborazione e valutare eventuali modifiche che si dovessero rendere opportune in itinere.

Palermo, 07.10.2021

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza
Dott.ssa Luisa Leone

Il Direttore Reggente
dell'Ufficio Interdistrettuale
di Esecuzione Penale Esterna
Dott.ssa Anna Internicola